

DECISIONE (UE) 2022/796 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2022****che approva, a nome dell'Unione europea, una modifica dell'allegato XVIII dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo») è in sospeso.
- (2) Tuttavia l'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa alle questioni commerciali. Di conseguenza la parte IV dell'accordo è applicata in via provvisoria dal 1° agosto 2013 all'Honduras, al Nicaragua e a Panama, dal 1° ottobre 2013 alla Costa Rica e a El Salvador e dal 1° dicembre 2013 al Guatemala.
- (3) L'articolo 247 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo dopo aver completato la procedura di opposizione e a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
- (4) La Costa Rica ha presentato all'Unione una richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell'allegato XVIII, parte B, dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di tale nuova indicazione geografica.
- (5) El Salvador ha presentato all'Unione una richiesta di aggiungere dieci nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII, parte B, dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di tali nuove indicazioni geografiche.
- (6) A norma dell'articolo 6 dell'accordo, il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo ha il potere di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII dell'accordo.
- (7) L'articolo 274 dell'accordo istituisce un sottocomitato per la proprietà intellettuale che può raccomandare, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII dell'accordo.
- (8) Il 13 giugno 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato le informazioni relative all'indicazione geografica supplementare della Costa Rica e di El Salvador e ha raccomandato al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l'allegato XVIII, parte B, dell'accordo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII, parte B, dell'accordo e approvare tali modifiche a nome dell'Unione,

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche dell'allegato XVIII, parte B, dell'accordo di cui al progetto di decisione del Consiglio di associazione sono approvate a nome dell'Unione.

Il progetto di decisione del Consiglio di associazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il rappresentante dell'Unione in seno al Consiglio di associazione è autorizzato ad approvare la decisione del Consiglio di associazione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. [...] /2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

relativa alla modifica dell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce l'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo») ⁽¹⁾ è applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 all'Honduras, al Nicaragua e a Panama, dal 1° ottobre 2013 alla Costa Rica e a El Salvador e dal 1° dicembre 2013 al Guatemala.
- (2) L'articolo 247 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo dopo aver completato la procedura di opposizione e a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
- (3) Il 2 luglio 2020 la Costa Rica ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo a norma dell'articolo 247 dell'accordo. L'Unione ha concluso l'esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 6 dicembre 2021 ⁽²⁾, della nuova indicazione geografica della Costa Rica.
- (4) Il 7 giugno 2021 El Salvador ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere dieci nuove indicazioni geografiche nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell'accordo a norma dell'articolo 247 dell'accordo. L'Unione ha concluso l'esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 28 dicembre 2021 ⁽³⁾, delle nuove indicazioni geografiche di El Salvador.
- (5) Il 13 giugno 2022 a norma dell'articolo 274, paragrafo 2, dell'accordo, in seguito a una valutazione preventiva delle informazioni fornite relative alle nuove indicazioni geografiche della Costa Rica e di El Salvador, il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha deciso in una riunione congiunta tra l'UE e le parti dell'America centrale di raccomandare al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo.
- (6) Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare la decisione di comune accordo a norma dell'articolo 11 del suo regolamento interno.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'allegato XVIII dell'accordo come indicato nella presente decisione,

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

⁽²⁾ Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Costa Rica da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 489 del 6.12.2021, pag. 10).

⁽³⁾ Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche di El Salvador da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 522 del 28.12.2021, pag. 20) e rettifica dell'Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche di El Salvador da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea (GU C 30 del 20.1.2022, pag. 2).

DECIDE:

Articolo 1

Le voci di cui all'allegato della presente decisione sono aggiunte alla tabella dell'allegato XVIII, parte B, «Indicazioni geografiche protette» dell'accordo, come stabilito dalla decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Consiglio di associazione UE-America centrale autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo.

Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Comitato per il commercio

Capo della delegazione dell'UE

Capo della delegazione dell'America centrale

⁽⁴⁾ Decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 7 novembre 2014, relativa alle indicazioni geografiche da includere nell'allegato XVIII dell'accordo (GU L 196 del 24.7.2015, pag. 59).

ALLEGATO

Paese	Nome	Prodotti
Costa Rica	Tarrazú	Caffè
El Salvador	Café Alotepec	Caffè
El Salvador	Café Bálsamo Quezaltepec	Caffè
El Salvador	Café Cacahuatique	Caffè
El Salvador	Café Chichontepec	Caffè
El Salvador	Café Tecapa Chinameca	Caffè
El Salvador	Camarón Bahía de Jiquilisco	Gamberi
El Salvador	Chaparro	Bevanda spiritosa distillata a base di cereali
El Salvador	Jocote Barón Rojo San Lorenzo	Frutta fresca
El Salvador	Loroco San Lorenzo	Ortaggi freschi
El Salvador	Pupusa de Arroz de Olocuilta	Schiacciata spessa cotta sulla piastra (tortilla) a base di riso